

Ordinanza ingiunzione emesse dall'ENAC – Cass. n. 33765/2022

Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - procedimento civile - notificazione - a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella repubblica - Ordinanza ingiunzione emesse dall'ENAC - Notifica in altro Stato membro dell'Unione europea - Regolamento UE n. 1393 del 2007 e Convenzione dell'Aja del 1965 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Art. 142 c.p.c.- Destinatario irlandese - Spedizione diretta - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ENAC nei confronti di impresa aerea con sede in uno Stato membro dell'UE è espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, pertanto la relativa notifica non deve avvenire ai sensi del regolamento UE n. 1393 del 2007 (essendo escluso dal suo ambito di applicazione la materia fiscale, doganale e amministrativa), né della Convenzione dell'Aja del 1965 (siccome dettata per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari in materia civile e commerciale e non anche per gli atti amministrativi), ma ai sensi dell'art. 142 c.p.c. e, dunque, alla stregua della legge consolare ex d.lgs. n. 71 del 2011, in virtù della quale operano le modalità descritte dalla Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata in Italia con l. n. 149 del 1983, quando il destinatario risieda in Stato che l'abbia ratificata, oppure, in caso contrario, mediante spedizione diretta con raccomandata con ricevuta di ritorno o, infine, tramite Ambasciata o Consolato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla compagnia Ryan Air potesse essere eseguita, alla stregua della legge consolare, mediante invio diretto a mezzo posta, in quanto l'Irlanda pur non avendo ratificato la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ammetteva tale forma di notifica).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33765 del 16/11/2022 (Rv. 666141 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_142

Corte

Cassazione

33765

2022